

La **Regione Emilia Romagna**, con D.G.R. n. 130/13, ha definito la **misura e i criteri di erogazione dei contributi da destinare agli allevatori e alle aziende agricole per danni da predatori ai sensi della L.R. n. 27/00 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina).**

Beneficiari e iniziative ammissibili

Il contributo viene concesso ai proprietari di animali appartenenti a specie domestiche o selvatiche di ovidi,

cervidi, suidi, ovi-caprini ed equidi; a tale contributo possono accedere esclusivamente gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, muniti di partita IVA e regolarmente iscritti alla Camera di Commercio, che esercitano l'attività di allevamento e commercio e regolarmente registrati presso l'Azienda U.S.L. competente e, in caso di allevamento di animali selvatici, autorizzati dalla Provincia, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente in materia.

L'imprenditore agricolo deve inoltre essere iscritto all'anagrafe delle aziende agricole di cui al R.R. 17/03 con posizione debitamente validata.

Contributi

La misura del contributo è pari al **100%** del valore medio di mercato desunto dall'ultimo - rispetto all'accertamento dei fatti - bollettino dei prezzi pubblicato dalla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato della provincia di appartenenza della Regione Emilia-Romagna, riferito ad animali della stessa specie, razza e categoria **eventualmente maggiorato della quota del 100%** per i capi muniti di certificato di iscrizione ai Libri Genealogici. Qualora non fosse possibile desumere dal bollettino dei prezzi di una delle Camere di Commercio, per la determinazione del 100% del valore medio di mercato, si potrà far ricorso ai criteri fissati con il D.M. n. 298 del 20 luglio 1989, di cui al comma 4, art. 2 della L. 218/88.

Al valore medio di mercato dell'animale ucciso va sommato il contributo per gli oneri sostenuti per lo smaltimento e distruzione delle spoglie, valutato in **€ 100** ad attacco, qualora siano documentati i costi sostenuti a tal fine dal proprietario degli animali. Qualora le Amministrazioni provinciali abbiano adottato, di concerto con le Aziende U.S.L. procedure operative per la raccolta e lo smaltimento degli animali selvatici rivenuti morti sul territorio, esse possono essere utilizzate anche per il trasporto e la distruzione dei resti degli animali uccisi dai predatori al fine di favorire il contenimento dei relativi costi.

Procedure e termini

L'imprenditore, **entro 24 ore dal verificarsi dell'evento dannoso, ovvero dalla scoperta degli effetti dello stesso**, deve chiedere l'intervento del **veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio** in cui è avvenuto il fatto.

L'imprenditore che ha subito il danno deve, al fine di facilitare il lavoro del veterinario, collaborare a:

- mostrare e mettere a disposizione gli animali morti e feriti da sottoporre ad accertamento;
- non spostare o manipolare le carcasse, ma bensì lasciarle nel luogo dove sono state ritrovate;
- preservare le carcasse sino all'ispezione anche ricoprendole, se necessario, con un telo;
- assicurare che eventuali indizi presenti nell'area circostante gli animali (tracce, impronte, peli e feci) non vengano alterati o rimossi;
- mettere a disposizione tutte le informazioni necessarie al fine di accertare la dinamica della predazione.

Riferimenti normativi

[D.G.R. n. 130/13.](#)